



Registro Generale n. 68

ORDINANZA SINDACALE

n. 17 del 22-04-2026

Ufficio: UFFICIO 1 EDILIZIA-DEMANIO-SUAP

Oggetto:

Misure urgenti per la prevenzione di incendi e per la tutela della sicurezza nei locali pubblici e negli esercizi aperti al pubblico. Divieto di utilizzo di fiamme libere e articoli pirotecnici

L'anno duemilaventisei addì ventidue del mese di aprile,

IL SINDACO

VISTI E CONSIDERATO:

Visto il Decreto Legislativo 29 luglio 2015, n. 123, in materia di articoli pirotecnici;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in particolare gli artt. 50 e 54;

Vista la tragedia verificatasi il 1° gennaio 2026 presso il disco-bar "Le Constellation" Crans-Montana (Canton Vallese, Svizzera), dove hanno perso la vita a 41 persone a causa di un incendio innescato da candele pirotecniche;

Considerato che l'incendio è stato originato dall'uso di fontane scintillanti ("stelline") applicate a bottiglie di champagne e che ha dimostrato come pratiche apparentemente scenografiche possano trasformarsi in situazioni di estremo pericolo;

Considerato che con nota della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo, prot. n. 11825 del 10.04.2026, - sono state richiamate le Amministrazioni comunali ad adottare ogni utile misura finalizzata al rafforzamento dei livelli di sicurezza urbana e di prevenzione incendi nei luoghi aperti al pubblico, con particolare riferimento all'utilizzo di fiamme libere e dispositivi assimilabili;

Considerato che la suddetta nota evidenzia l'esigenza di prevenire situazioni di rischio derivanti dall'impiego, anche improprio o non controllato, di fonti di ignizione in contesti caratterizzati da elevata frequentazione e presenza di pubblico;

RILEVATO CHE:



- la sicurezza nei locali aperti al pubblico rappresenta interesse primario e prevalente dell'Amministrazione, in quanto direttamente connesso alla tutela della vita e dell'integrità fisica delle persone;
- sussistono i presupposti di contingibilità ed urgenza, derivanti dalla necessità di prevenire situazioni di pericolo attuale e concreto, anche alla luce delle indicazioni prefettizie;

RITENUTO pertanto necessario ed urgente adottare un provvedimento generale volto a vietare l'utilizzo di qualsiasi fonte di fuoco non espressamente autorizzata, al fine di ridurre i rischi di incendio e garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi interessati;

ORDINA

Art. 1 – Divieto assoluto

È fatto divieto, su tutto il territorio comunale, all'interno degli immobili e delle aree esterne di pertinenza coperte stabilmente e/o in precario in:

- locali pubblici;
- pubblici esercizi (bar, ristoranti, pizzerie, locali di intrattenimento, ecc.);
- esercizi commerciali;
- circoli, sale eventi e simili;
- luoghi aperti al pubblico, anche temporaneamente allestiti;

di utilizzare, accendere o detenere in funzione:

- fiamme libere di qualsiasi tipo;
- candele decorative o di atmosfera;
- lanterne e dispositivi analoghi;
- fontane luminose e dispositivi pirotecnici;
- fornelli da tavolo o portatili (anche a gel o combustibili simili);
- qualsiasi altra fonte di combustione o accensione non espressamente autorizzata.

Art. 2 – Eccezioni e autorizzazioni

Sono escluse dal divieto:

- a) le attività espressamente autorizzate dalle competenti autorità (es. Vigili del Fuoco, SUAP, Autorità di pubblica sicurezza), nel rispetto delle normative vigenti;
- b) gli impianti e le attrezzature stabilmente installati, regolarmente autorizzati e conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza e prevenzione incendi, utilizzati per finalità strettamente connesse all'attività esercitata;
- c) eventuali utilizzi previsti nell'ambito di manifestazioni regolarmente abilitate, purché corredati da specifico piano di sicurezza.

Art. 3 – Obblighi dei gestori e titolari

I titolari e gestori delle attività sono tenuti a:

- vigilare sul rispetto del presente provvedimento;
- informare il personale e la clientela del divieto;
- rimuovere eventuali dispositivi non conformi;
- adottare tutte le misure necessarie a prevenire situazioni di rischio incendio.



Art. 4 –Vigilanza e Controlli

Il controllo sull'osservanza della presente ordinanza è demandato alla Polizia Locale e alle altre Forze dell'Ordine competenti, nonché agli organi preposti alla vigilanza in materia di sicurezza.

Art. 5 – Sanzioni amministrative

Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni alla presente ordinanza sono punite ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, fatta salva ogni ulteriore responsabilità prevista dalla normativa vigente. Qualora la violazione determini una situazione di concreto pericolo per la pubblica incolumità potranno essere adottati ulteriori provvedimenti previsti dalla normativa vigente, ivi compresa la sospensione temporanea dell'attività, nonché la segnalazione agli enti competenti per i profili di rispettiva competenza.

DISPONE

- l'immediata efficacia del presente provvedimento dalla data di pubblicazione;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune;
- la trasmissione alla Prefettura – U.T.G., alla Questura, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, all'ASL competente, alla Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine.

AVVERTE

che contro il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Alba Adriatica, lì 22-04-2026

Il SINDACO

Firma digitale Prof.ssa Casciotti Antonietta